

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CAIVANO

a cura di Bruno Malusardi¹

=====
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre è stata pubblicata la **legge 13 novembre 2023, n. 159** che ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123** recante «**Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.**» (c.d. *Decreto Caivano*)², pubblicato nella G.U. n. 216 del 15 settembre 2023 ed entrato in vigore il giorno dopo. La legge n. 159 del 2023 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Di particolare rilievo sono le novità in materia di misure cautelari per minori, DACUR (conosciuto anche come "DASPO urbano") e foglio di via, misure di contrasto alle 'baby gang', ammonimento, misure sul processo penale a carico di imputati minorenni e istituti penali per minorenni. Commentiamo qui le norme di particolare interesse per la polizia giudiziaria e precisamente le disposizioni di cui al capo II del decreto-legge in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità minorile.

Dall'angolo visuale di chi è chiamato a prevenire e reprimere i reati si vede con chiarezza che la devianza minorile è conseguenza di più fattori, quali il contesto familiare e relazionale in cui si cresce, la povertà educativa e materiale, la dispersione scolastica, il degrado urbano, l'assenza di punti di riferimento e di luoghi di aggregazione. Occorre dunque intervenire su tutti questi fronti, oltre che su quello – pure importante – squisitamente repressivo, soprattutto per tentare di intercettare nel modo più tempestivo possibile situazioni di disagio e di devianza che possono sfociare nella criminalità.³

=====
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEI REATI IN MATERIA DI ARMI E OGGETTI ATTI A OFFENDERE, NONCHÉ DI SOSTANZE STUPEFACENTI

L'articolo 4 del decreto-legge in esame, così come modificato e integrato dalla legge 159/2023 di conversione, interviene sugli articoli 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e 699 del codice penale, aumentando le pene detentive ivi previste, nonché sul comma 5 dell'articolo 73 T.U. stupefacenti per il fatto di lieve entità.

L'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (rubricato **Porto di armi od oggetti atti ad offendere**)

- al primo comma vieta il porto (in modo assoluto), fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione;
- al secondo comma, vieta il porto ingiustificato, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser.⁴

Il terzo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 110/1975, punisce ora il contravventore con la pena dell'arresto da uno a tre anni (nel testo vigente prima della novella la sanzione per

¹ Polizia Locale di Milano - Ufficio Centrale Arresti Fermi

² perché emanato dal Governo in seguito ad alcuni gravi episodi di criminalità minorile, occorsi la scorsa estate in alcune zone del territorio, in particolare i fatti avvenuti nel comune campano.

³ Parere espresso in Parlamento dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

⁴ Sia gli strumenti riproducenti armi sia i puntatori laser sono stati aggiunti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 204 del 2010

questo reato contravvenzionale era l'arresto da sei mesi a due anni) e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità può essere irrogata la sola pena dell'ammenda, sempre che il fatto sia riferibile al porto dei soli oggetti atti a offendere [ovvero quelli di cui al comma 2 ossia le armi c.d. improprie], giacché gli strumenti di cui al comma 1 sono considerati armi proprie (essendo strumenti la cui destinazione naturale è ferire o uccidere).

È prevista la circostanza a effetto comune che aumenta la pena (fino a un terzo) se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.⁵

La pena detentiva per chi, munito di licenza, porta armi nelle riunioni pubbliche è stata inasprita con l'arresto da 2 a 4 anni (nel testo previgente del comma IV era da 1 a 3 anni). Resta invariata la pena se la contravvenzione è commessa da chi non è munito di licenza (arresto da 3 a 6 anni).

Va osservato innanzi tutto che la novella, prevedendo un massimo edittale di quattro anni, va in deroga all'art. 25 del codice penale il quale invece stabilisce che «la pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni».

Viste le motivazioni del legislatore, forse sarebbe stato più opportuno trasformare il reato da contravvenzione a delitto.

Aumentata anche la pena detentiva prevista dal V comma, arresto da 1 a 3 anni (anziché da 6 a 18 mesi), per chiunque porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma.

Giova ricordare che non sono considerate armi, ai fini di queste disposizioni penali, le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti (ultimo capoverso dell'art. 4 l. 110/1975).

Art. 4 legge n. 110/1975 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere)

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

Il contravventore è punito con l'arresto **da uno a tre anni** e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto **da due a quattro anni** e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto **da uno a tre anni** e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

⁵ ossia, come stabilisce il decreto-legge n. 336 del 2001, art. 2-bis, comma 1, competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI.

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Ciò che in generale contraddistingue un'arma è la sua destinazione naturale all'offesa alla persona, talché è necessario considerare la principale distinzione da effettuare in materia di armi, ossia la *summa divisio* tra **armi proprie** e **armi improprie**.

La legge n. 110 del 1975 ha modificato alquanto incisivamente la regolamentazione delle armi, ma la distinzione principale è rimasta quella tradizionale tra armi proprie, cioè, quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, e armi improprie, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono tuttavia servire, per caratteristiche strutturali o in dipendenza di determinate circostanze di tempo o di luogo, all'offesa delle persone.⁶

Il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una che all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale, da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatesi in un dato momento storico.⁷

La legge di conversione ha introdotto nella legge 110 sopra richiamata il nuovo articolo 4-bis che punisce il porto di armi per le quali non è prevista la licenza dalla legge.

Art. 4-bis Legge n. 110/1975 (Porto di armi per cui non è ammessa licenza).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

- a) da persone travisate o da più persone riunite;
- b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
- d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

Note procedurali

Arresto in flagranza maggiorenne: facoltativo ex art. 381 co. 2 lett. m-sexies) c.p.p.

Arresto in flagranza minorenni: non consentito

⁶ Cassazione, sez. unite pen. sentenza n. 861 del 27/11/1982 deposito 01/02/1983.

⁷ Cassazione sez. 1 pen. n. 37208 del 14 novembre 2013 – 5 settembre 2014;

Fermo di indiziato di delitto: non consentito

Accompagnamento minorenne ex art. 18-bis dPR 448/1988: comma 1 non consentito (in quanto si applica diminvente ex art. 98 c.p.); comma 2 consentito.

Il delitto previsto dal primo comma è da classificare come reato comune di pericolo che si perfeziona nel momento in cui inizia il porto illegale dell'arma. La licenza a cui il legislatore fa riferimento è quella di cui all'articolo 42 t.u.l.p.s.

Si ha porto d'arma quando semplicemente il soggetto porta l'arma con sé; per costante dottrina e giurisprudenza è irrilevante che l'arma sia portata indosso dal reo; ciò che conta è che il soggetto la possa agevolmente e prontamente usare. Proprio sull'effettivo e immediato uso dell'arma si incentra poi la distinzione tra la condotta di porto e la condotta di trasporto della medesima; quando l'arma non è immediatamente utilizzabile (per es. perché smontata), si avrà trasporto: quando invece essa può senza difficoltà essere appresa dal reo per essere successivamente usata, sussisterà la condotta di porto.

La norma incriminatrice di cui al comma 1 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Di conseguenza è stata abrogata la stessa disposizione (limitatamente al precetto) prevista dal secondo comma dell'articolo 699 del codice penale. La portata della novella è di notevole rilevanza in quanto la pena originariamente prevista dall'art. 699, comma secondo, c.p. dell'arresto da 18 mesi a 3 anni è ora sostituita con la reclusione da uno a tre anni. È stata dunque operata la **trasformazione del reato da contravvenzione a delitto**. L'intervento riguarda anche il profilo processuale. All'art. 381, comma 2, del codice di procedura penale, è stata aggiunta la lettera *m-sexies* che prevede **l'arresto facoltativo in flagranza per chi commette** [nella forma della consumazione e non del tentativo] **questo fatto di reato**.

Il comma 2 prevede delle circostanze a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, quando il fatto è commesso:

- a) da persone travisate o da più persone riunite;
- b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale (ossia all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione);
- c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
- d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

Il delitto di nuovo conio di cui all'articolo 4-bis è inoltre stato inserito tra quelli in relazione ai quali si applica anche la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, sicché la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale (durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione) e ricorrendo questa circostanza è espressamente consentito eseguire l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.



Mette conto precisare che prima dell'abrogazione, il comma secondo dell'art. 699 c.p. si applicava alle armi proprie (strumenti la cui destinazione naturale è ferire o uccidere) diverse dalle armi comuni da sparo e dalle armi da guerra o tipo guerra [per le quali si applicano le norme speciali di cui alla legge n. 895 del 1967 e s.m.i.], ossia alle **armi proprie bianche** (per es. pugnali e stilette) nonché (secondo non univoca ma assai prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione) agli strumenti previsti dal comma 1 dell'art. 4 della legge 110/1975 (giacché considerati armi proprie).

Al porto non giustificato degli oggetti atti a offendere (armi improprie) di cui al comma 2 stesso articolo si applicava (e si applica) il comma 3 dell'art. 4 citato della legge n. 110/1975.

Per esempio, è stato ritenuto che «integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma 2°, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3°, legge 18 aprile 1975, n. 110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico [ossia un noccoliere] il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un'arma propria cd. bianca»⁸.



«Non esiste, ovviamente, uno strumento di cui sia vietato il porto in modo assoluto e che non abbia per destinazione l'offesa alla persona, diventando quindi un'arma propria.»⁹

Seguendo le pronunce della giurisprudenza di legittimità, il porto degli oggetti fuori della propria abitazione degli strumenti di cui al primo comma dell'art. 4 della L. 110 (mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici) va ora punito ai sensi del successivo e nuovo articolo 4-bis inserito dalla legge di conversione del decreto-legge in esame che punisce anche il porto delle armi proprie bianche (pugnali e stiletti, che presentano punta acuminata e lama a doppio filo).

Al riguardo è utile citare anche la sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 16 aprile 1982 in cui è scritto: «E, poiché il terzo comma [dell'articolo 4 della legge n. 110/1975] prevede solo le sanzioni e l'attenuante, è evidente che i "soli oggetti atti ad offendere", contemplati dallo stesso comma, sono necessariamente compresi tra le armi improprie alle quali si riferisce il comma secondo, che contiene il precetto.» Il Giudice delle leggi ha quindi implicitamente ritenuto che gli strumenti di cui al primo comma dell'articolo 4 legge 110/1975 siano da considerare armi proprie.

Il primo comma dell'art. 699 c.p. – rimasto in vigore – si applicherà ora in via residuale per la sola fattispecie del porto di un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta; in pratica per il porto delle armi da fuoco fuori della propria abitazione ma in un luogo non pubblico né aperto al pubblico (altrimenti si applica la più severa legge n. 895/1967), fermo restando l'eventuale delitto di detenzione previsto dalla legge n. 895 del 1967; nonché per il porto fuori dell'abitazione del bastone animato di lunghezza non inferiore a 65 cm atteso che si tratta dell'unica arma bianca per la quale è prevista la licenza.

Art. 699 c.p. (Porto abusivo di armi)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

[comma II abrogato]

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

Si riporta l'articolo 381 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge con l'aggiunta della lettera m-sexies al comma 2.

⁸ Cassazione sez. 1 pen. n. 23840 del 13/01/2021 (dep. 17/06/2021) Rv. 281398

⁹ Edoardo Mori, *Codice delle armi e degli Esplosivi*, ed. VI, Piacenza, 2008, pag. 227 (voce *arma impropria*). Inoltre, a pag. 252 (voce *arma propria*) nell'elenco delle armi proprie non da sparo inserisce manganelli, sfollagente, mazze ferrate, noccoliere o tirapugni; storditori elettrici non destinati a uso veterinario; a pag. 763 (voce *mazza e bastone ferrato*): «Le mazze ed i bastoni ferrati sono delle armi da botte costituite da un bastone la cui estremità è, in genere, ingrossata, e appesantita con inserti o rivestimenti di metallo. ... Trattasi di tipiche armi proprie. Una mazza da baseball è invece un'arma impropria.»

Art. 381 c.p.p. (Arresto facoltativo in flagranza).

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
- c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
- d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
- f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614 , primo e secondo comma, del codice penale;
- g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
- l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
- l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 -ter, quarto comma, e 600 -quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 -quater .1 del medesimo codice;
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- m-bis) [abrogata]
- m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
- m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 -ter del codice penale;
- m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 -bis , secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale;
- m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n.110 .**

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

La legge di conversione ha inoltre inserito nel codice penale, tra i delitti contro l'ordine pubblico, il reato di **"Pubblica intimidazione con uso di armi"** con il nuovo articolo 421-bis.¹⁰

Art. 421-bis c.p. (Pubblica intimidazione con uso di armi)

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Note procedurali

Arresto in flagranza maggiorenne: facoltativo ex art. 381 co. 1 c.p.p.

Arresto in flagranza minorenni: consentito

Fermo di indiziato di delitto: consentito (anche se minorenni)

Coerentemente viene abrogato l'articolo 6 della legge n. 895 del 1967 (così come già sostituito dall'art. 13 della legge n. 497 del 1974) che prima sanzionava tale condotta con la reclusione da 1 a 8 anni. La nuova disposizione inasprisce il minimo della pena comminata prevedendo la reclusione da 3 a 8 anni.

Le condotte alternative tipizzate consistono nel

- fare esplodere colpi di arma da fuoco,
- fare scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti

dunque per la sussistenza del reato è necessariamente richiesto l'uso o di un'arma da fuoco¹¹ o di una bomba o di materiale esplodente. Ai fini del presente reato le "materie esplodenti" sono i prodotti per i quali occorre denuncia di detenzione. Se il prodotto è detenibile senza denuncia non può costituire l'oggetto materiale del reato in esame.¹²

Si tratta di reato comune e istantaneo. Viene mantenuta la clausola di sussidiarietà (la norma si applica se il fatto non costituisce più grave reato).

Si tratta di un delitto a dolo specifico con quattro finalità alternative:

- incutere pubblico timore
- suscitare tumulto
- suscitare pubblico disordine
- attentare alla sicurezza pubblica

Si ritiene che l'uso del sintagma "materie esplodenti" (già presente nell'art. 30 TULPS e nell'art. 704 c.p.) dimostra che anche l'esplosione di ordigni di scarsa pericolosità possa integrare la condotta materiale del reato in questione¹³.

La descrizione del dolo specifico costituisce il discrimine tra il delitto e la contravvenzione dell'art. 703 c.p., la quale richiede esclusivamente che le esplosioni siano pericolose e pretende l'elemento soggettivo della coscienza e volontà del fatto: la condotta materiale può, quindi, essere identica. La Cassazione ha affermato che il delitto previsto dall'art. 6 legge n. 895 del 1967 (ora art. 421-bis c.p.), è volto a tutelare l'ordine pubblico e richiede un dolo specifico, pur non essendo necessario che si sia verificato l'effetto voluto, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 703 c.p., anche quando ha a oggetto lo stesso elemento materiale, è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibile non a persone determinate ma a un numero indeterminato di soggetti e richiede la coscienza e volontà del fatto che costituisce contravvenzione. Aggiungiamo che l'art. 421-bis non richiede un particolare *locus commissi delicti* mentre il fatto di cui all'art. 703 deve avvenire in un luogo abitato o nella pubblica via.

¹⁰ Questo reato, già punito dall'art. 6 della legge n. 895/1967 viene spesso indicato col termine "stese"

¹¹ Per "arma da fuoco" s'intende qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile (decreto legislativo n. 104/2018 e direttiva (UE) 2017/853).

¹² Ivan Russo: *Armi, Esplosivi, Munizioni* – Milano, 2019 – pag. 171

¹³ Corte di cassazione sez. 1 pen. n. 9286 del 20/01/2014 (dep. 26/02/2014) Rv. 259731

Tra gli ordigni ricompresi tra i mezzi per realizzare la condotta incriminata [ora dall'art. 421-bis c.p.] rientrano anche quelli incendiari, come la bottiglia molotov.¹⁴

Il nuovo art. 421-bis amplia il catalogo dei reati che consentono l'applicazione delle misure di prevenzione personali da parte della autorità giudiziaria (art. 4 comma 1 lett. g) del già citato d.lgs. n. 159/2011).

Le disposizioni in materia di sostanze stupefacenti.

La disposizione modificata è quella del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi da 1 a 4 dell'articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di **lieve entità**, è punito, giusta il comma 5 del medesimo articolo, con le pene della reclusione da sei mesi a **cinque anni** e della multa da 1.032 a 10.329 euro.

Il delitto qui previsto punisce lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (sia le droghe pesanti tabella I sia i derivati della cannabis tabella II) quando il fatto è di lieve entità. L'aumento del massimo edittale ha come immediata conseguenza procedurale la possibilità per il pubblico ministero di chiedere come misura cautelare personale coercitiva anche la custodia in carcere ai sensi dell'articolo 280 del codice di procedura penale.

Al comma 5 in esame è stato aggiunto infine un periodo che prevede una circostanza aggravante indipendente quando la condotta assume caratteri di non occasionalità. La pena comminata è la reclusione da 18 mesi a 5 anni e la multa da 2.500 a 10.329 euro.

La nozione di "occasionalità" è già prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 nell'ambito della competenza penale del Giudice di Pace concernente l'improcedibilità per l'irrelevanza del fatto e dall'art. 27 del d.P.R. n. 448/1988 che prevede una particolare causa di non luogo a procedere, quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti: che il fatto sia tenue; che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale; che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne. In assenza di una norma definitiva viene in soccorso la giurisprudenza di legittimità. Nel procedimento minorile, l'occasionalità indica la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.¹⁵

Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)¹⁶

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14, è punito con la reclusione da otto¹⁷ a venti anni e con la multa da euro 25822 a euro 258228.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25822 a euro 309874.

¹⁴ Corte di cassazione sez. 1 pen. n. 3753 ud. 11/11/1980 dep. 27/04/1981 Rv. 148528

¹⁵ Corte di cassazione sez. 2 pen. n. 42361 del 4-30 ottobre 2012.

¹⁶ Si riporta l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dal Decreto Caivano e tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 per il testo dei primi quattro commi.

¹⁷ La Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 23 gennaio-8 marzo 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5164 a euro 77468.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione *da sei mesi a cinque anni* e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. *Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.*

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5 -bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Come si evince dalla disposizione, nel caso in cui venga ipotizzato il fatto di lieve entità previsto dal comma 5 dell'art. 73 in discorso, al contrario di quanto previsto per il fatto non lieve, ai fini sanzionatori non si distingue tra droghe "pesanti" e droghe "leggere": in entrambi i casi è prevista la stessa pena. La norma prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. La qualificazione del fatto di lieve entità non si può effettuare in base al solo dato quantitativo, ma è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma.¹⁸

Ai fini dell'accertamento della lieve entità del fatto, l'autorevole giurisprudenza di legittimità¹⁹ è nel senso che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 deve essere complessiva, dunque non alternativa riconoscendo o escludendo tale condotta in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo significa anche che tali indici non devono tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ed è parimenti necessario – secondo le sezioni unite della Cassazione – che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto lieve, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale – quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale – non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione della disposizione de qua come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni anzidette, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione.

In sintesi e concludendo, il principio cardine di questa figura autonoma di reato è quello della "**valutazione congiunta**" degli indicatori normativi (**mezzi, modalità o circostanze dell'azione** nonché **qualità e quantità delle sostanze**), che consiste nella loro comparazione equilibrata, fermo restando che anche uno solo di essi, qualora risulti esorbitante, potrebbe ben essere considerato un parametro chiaramente dimostrativo della non lieve entità.

In presenza di una modesta quantità di sostanza, il giudizio congiunto potrà consentire di ravvisare la condotta meno grave (si pensi, per esempio, a una cessione di sostanza fatta senza fini di lucro, magari fatta per far piacere a un amico). Ma considerando i **mezzi, le modalità o le**

¹⁸ Ex multis, Cassazione sez. 3 pen. n. 12551 del 14 febbraio – 27 marzo 2023 – Rv. 284319

¹⁹ Cassazione, sez. unite pen. n. 51063 del 27 settembre – 9 novembre 2018

circostanze dell'azione si potrà avere fondato motivo di escludere la lieve entità del fatto anche in presenza di una modesta quantità di droga (potrebbe essere, per esempio, il caso di una condotta di spaccio posta in essere in modo organizzato e professionale.)

Art. 85 -bis (Ipotesi particolare di confisca).

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

La legge di conversione interviene anche riguardo alla confisca modificando l'articolo 85-bis del T.U. stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. Tale disposizione prevede che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73 si applica l'articolo 240-bis del codice penale. La fattispecie autonoma di lieve entità di cui al quinto comma non costituisce più eccezione rispetto alla confisca, sicché si procederà comunque all'ablazione obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato per tale reato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO DEI REATI COMMESSI DAI MINORI

«Prima di esporre brevissime osservazioni sul testo normativo in esame mi si consenta di ribadire che il problema della devianza minorile non si risolve soltanto con lo strumento penale e repressivo, ma necessita di interventi di natura preventiva, orientati alla cura dei profili educativi dei ragazzi e ad un ampliamento delle politiche sociali: occorre potenziare innanzi tutto la scuola ed i servizi sociali, che sono i primi attori che intervengono nell'accompagnamento educativo dei ragazzi e delle famiglie (spesso in estrema difficoltà nell'accorgersi e/o nel fronteggiare le carenze educative dei figli, che diventano pertanto "invisibili" ai loro occhi come pure agli occhi delle istituzioni, salvo occuparsene quando li si identifica come problema sociale o di sicurezza).

Ma occorre potenziare fortemente anche la giustizia minorile, che, anche alla luce delle previsioni del decreto legge in esame, vede aumentate le proprie competenze, cui non fa riscontro un aumento di risorse e strumenti a disposizioni. Senza tali interventi collegati il solo inasprimento della normativa penale e di sicurezza non sortirà gli effetti sperati.»²⁰

L'articolo 6 del decreto-legge modifica in modo significativo le norme di cui al d.P.R. n. 448 del 1988 sul processo penale a carico di imputati minorenni inerenti all'applicazione delle misure cautelari e precautelari. Vengono infatti modificate alcune disposizioni concernenti i provvedimenti in materia di libertà personale per adeguare l'apparato normativo al crescente e allarmante fenomeno dei minori che si rendono protagonisti di delitti anche particolarmente gravi per le modalità di aggressione dei beni giuridici protetti dall'ordinamento penale.

Con la modifica del comma 1 dell'**art. 18-bis**, viene abbassato il massimo edittale (da 5 a 3 anni) che consente di applicare la misura precautelare **dell'accompagnamento del minorenne colto in flagranza di reato**²¹ con l'ulteriore aggiunta di alcuni specifici reati.

Mette conto osservare che la misura precautelare sopra richiamata non va confusa con l'accompagnamento coattivo in ufficio per l'identificazione previsto dall'articolo 349 c.p.p. (che si applica anche con gli indagati minorenni).

²⁰ Parere espresso al Parlamento dal dott. Ciro Cascone, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

²¹ consistente nell'aver colto il minorenne commettere il reato, ovvero se sia inseguito dalla polizia giudiziaria o dalla persona offesa o da altre persone, subito dopo aver commesso il reato, ovvero sia sorpreso con cose o tracce, dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (art. 382 c.p.p.)

La polizia giudiziaria può accompagnare presso i propri uffici il minorente colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a **tre anni**, nonché per uno dei seguenti delitti di cui all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, lettere:

f) lesione personale prevista dall'art. 582 c.p.

g) furto previsto dall'art. 624 c.p.

h) danneggiamento aggravato ex art. 635 comma 2 c.p.

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge n. 110/1975

ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 c.p. (porto abusivo di armi) o di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

Anche per l'applicazione di questa misura precautelare è doveroso considerare la gravità del fatto, l'età e la personalità del reo minorente.

Il minorente indagato è trattenuto per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorente non può essere trattenuto oltre le 12 ore. Il minore va tuttavia condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità se i soggetti anzidetti a cui il minore deve essere consegnato appaiono manifestamente inadeguati all'obbligo di vigilanza.

Anche al comma 4 dell'articolo 19 viene abbassato – da 5 a 4 anni – il limite per l'applicazione nei confronti dei minorenni delle **misure diverse dalla custodia cautelare**. Con la novella possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Al successivo comma 5 – concernente l'applicazione della **diminuente della minore età** di cui all'articolo 98 c.p. in aggiunta ai criteri di cui all'articolo 278 c.p.p. per la determinazione della pena ai fini delle misure cautelari e precautelari (in pratica, si diminuisce di un terzo il minimo e di un giorno il massimo edittale) è stata soppressa l'eccezione prevista per il delitto in materia di stupefacenti, afferente al fatto di lieve entità, previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (eccezione che era stata aggiunta dalla legge n. 10 del 2014). In altre parole, per questo delitto, la pena comminata nel massimo per i minori di anni 18 va ora rideterminata e considerata pari a 5 anni meno un giorno.

All'articolo 22 del d.P.R. n. 448/1988 concernente il **collocamento in comunità** del minorente viene modificato il comma 4 che dà facoltà al giudice minorile di disporre la misura della custodia cautelare nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte ovvero di ingiustificato allontanamento dalla comunità. Il limite massimo della durata di un mese dell'applicazione della misura custodiale è stato soppresso e la misura può essere applicata se si procede per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (erano 5 prima della novella).

Dopo il comma 4 è stato inoltre aggiunto il *4-bis* che recita: «Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23».

Di notevole rilevanza la modificazione apportata all'articolo 23 relativo all'applicazione della **custodia cautelare** nei confronti del minorente.

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a **sei anni**. (prima della novella il limite era di nove anni).

Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e*), *e-bis*) e *g*), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli

336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990).

La modificazione dell'articolo 23 cit. comporta indirettamente anche una rilevante novella delle norme in materia di **arresto in flagranza** e di **fermo di minorenni indiziato di delitto**. L'articolo 16 del d.P.R. n. 448/1988 infatti dà facoltà alla polizia giudiziaria di arrestare il minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

L'articolo 17 successivo consente il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Il limite generale di 9 anni viene dunque abbassato a 6 anni. Salvo diversa e probabile interpretazione della procura minorile alla quale la polizia giudiziaria fa riferimento, in dottrina²² è stato ritenuto che la disposizione del primo periodo del comma 1 (come prima della novella) riguardi soltanto i delitti consumati e non quelli tentati, in forza del principio di tassatività (*ubi lex voluit dixit*), infatti il secondo periodo, diversamente, prevede espressamente l'applicazione anche ai delitti tentati (anche alla luce dell'ontologica autonomia della fattispecie tentata rispetto a quella consumata – ormai predicata dalla prevalente impostazione sia dottrinale sia giurisprudenziale).

Il novero dei delitti (consumati o tentati) di cui al secondo periodo del comma 1, in deroga alla regola generale, viene ampliato e ora prevede:

- delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale²³, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (danno patrimoniale tenue);
- delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale (*furto con strappo* e *furto nella privata dimora*), salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110;
- delitto di *Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale* previsto dall'art. 336 c.p. limitatamente al primo comma concernente la costrizione a fare un atto contrario ai propri doveri;
- delitto di *Resistenza a un pubblico ufficiale* previsto dall'art. 337 c.p.;
- delitto previsto dall'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 di *spaccio o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla tabella I (le c.d. droghe pesanti) o III (i barbiturici)*;
- delitto previsto dall'art. 73 comma 2 del d.P.R. 309/1990 *cessione o commercio illeciti di sostanze stupefacenti di cui alla tabella I o III* commesso da chi ha l'autorizzazione ex art. 17;

²² A. Passannanti, E. Barbieri, GIUSTIZIA PENALE E MINORI, experta edizioni, ed. 2013, pag. 123.

²³ Riportiamo le circostanze aggravanti richiamate: 2) se il colpevole usa violenza sulle cose; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

- delitto previsto dall'art. 73 comma 3 del d.P.R 309/1990 *coltivazione illegale di sostanze stupefacenti di cui alla tabella I o III*;
- uno dei delitti previsti dall'art. 73 comma 4 del d.P.R 309/1990 ovvero quando taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II (derivati della cannabis con principio attivo THC: hashish e marijuana) e IV (le benzodiazepine) ;
- delitto previsto dall'art. 73 comma 5 del d.P.R 309/1990 ovvero una delle condotte di cui ai commi precedenti purché *il fatto sia di lieve entità* ;

Rispetto al testo anteriore alla novella non si fa più riferimento ai delitti di rapina e di estorsione e di violenza carnale (*rectius*: violenza sessuale) in quanto reati per i quali la pena base comminata è superiore nel massimo a sei anni e quindi rientrano nel caso generale ora previsto dal primo periodo, dunque per essi sono consentiti a carico del minore in custodia in carcere, arresto e fermo di indiziato di delitto.

Per quanto attiene all'inserimento dei reati previsti dall'art. 624-bis c.p., la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione²⁴ e della Corte costituzionale²⁵ già riteneva consentita l'applicazione della misura cautelare custodiale e dell'arresto in flagranza; la principale novità riguarda i reati di violenza e di resistenza a un P.U. e il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. (che prima era escluso, ossia era consentita la misura soltanto per il fatto non lieve di cui ai commi da 1 a 4).

Al comma 2 concernente i presupposti di applicazione della misura è stato aggiunto con la lettera a-bis quello che recita «se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga». Va osservato che il comma de quo già prevedeva una disposizione quasi identica alla lettera b): *se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga* che era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 359 del 12-26 luglio 2000 poiché allora non era stata prevista dalla legge delega.

I termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

L'ampliamento della possibilità di emettere misure cautelari (come pure l'allungamento dei termini massimi) appare giustificato dall'evoluzione di alcune forme di devianza minorile, spesso sfruttate e stimolate da adulti e organizzazioni criminali. Il procedimento penale in stato di libertà, con processi che iniziano dopo un anno, non ha spesso consentito di intervenire tempestivamente nei confronti di ragazzi che – divenuti talvolta maggiorenni nelle more del processo – hanno commesso reati più gravi. Mette conto rimarcare che comunque le misure cautelari non sono mai obbligatorie, ma sono rimesse sempre al prudente apprezzamento del giudice minorile. Spesso l'adozione di una misura limitativa della libertà personale (con le opportune graduazioni individualizzate) rappresenta un intervento estremo e necessario per prevenire la commissione di ulteriori reati, nonché per l'avvio di un percorso di responsabilizzazione, fornendo a questi giovani l'esperienza delle conseguenze della violazione della legge, in una prospettiva – che è quella specifica della giustizia minorile – di rieducazione e di recupero sociale per ciascuno di loro.

Nel d.P.R. n. 448/1988 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) è stato inserito l'articolo 27-bis concernente il "**percorso di rieducazione del minore**" che prevede, nel caso di reati non gravi, la definizione anticipata del procedimento con sentenza di non luogo a procedere ed estinzione del reato nel caso di esito positivo di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore.

²⁴ per tutte, Cass. pen. sez. 4 n. 19680/2009, Rv. 243509

²⁵ ordinanza n. 281/2007

Anche l'articolo 28 rubricato *Sospensione del processo e messa alla prova* è stato integrato con l'inserimento in fine di un capoverso che esclude la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati di particolare gravità, quali l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo, limitatamente alle aggravanti di cui all'articolo 609-ter c.p., la rapina aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 628, comma 3, n. 2 (fatto commesso ponendo taluno in stato di incapacità di volere o agire), 3 (fatto commesso da persona che fa parte di un'associazione di tipo mafioso) e 3-*quinqüies* (fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne) del codice penale. Prima della novella la sospensione del processo poteva essere disposta per qualunque tipo di reato, a prescindere dalla pena stabilita.

Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso e il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo nello svolgimento di un programma di risocializzazione e rieducazione elaborato sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del minore. In caso di esito positivo, deciso dal giudice sulla base di una valutazione della personalità del minore al termine del periodo di messa alla prova, viene pronunciata l'estinzione del reato, al contrario l'esito negativo comporta la ripresa del processo dove era stato interrotto.

Si riportano qui di seguito gli articoli 18-*bis*, 19, 22, 23 e 28 del **decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)**, con il testo novellato e il nuovo articolo 27-*bis*.

Art. 18 -*bis* (Accompagnamento a seguito di flagranza)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a *tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110*, e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.

3. L'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni)

1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a *quattro anni*.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età.

Art. 22 (Collocamento in comunità)

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'art. 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a *quattro anni*.

4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23.

Art. 23 (Custodia cautelare)

1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a *sei* anni. *Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e -bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.*

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono *ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici* e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Art. 27 -bis (Percorso di rieducazione del minore)

1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova)

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenni all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenni ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609 -bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.

DISPOSIZIONI SULL'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE DEI MINORI

L'art. 12 modifica il codice penale intervenendo sulla fattispecie **di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori**, che viene trasformata da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio e ampliamento del campo di applicazione della norma incriminatrice **dalla sola istruzione elementare all'istruzione obbligatoria**.

Se da una parte il decreto Caivano incrementa l'azione punitiva nei confronti della criminalità minorile, dall'altra mira a rafforzare l'offerta educativa nelle zone caratterizzate da un'alta dispersione scolastica. In tale ottica si inseriscono le misure di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e l'inserimento di un nuovo delitto nel codice penale per i casi di inosservanza.

Il nuovo **art. 570-ter** (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*) dispone che il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

- che non abbia iscritto il minore all'inizio dell'anno scolastico, e che, ammonito dal sindaco non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
- che ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare in altro modo l'istruzione del minore o non giustifica l'assenza del minore con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi o non presenta il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Di conseguenza, la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 731 del codice penale rubricato *Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori* è stata espressamente abrogata.

Art. 570-ter c.p. (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*)

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) reca precise disposizioni sull'obbligo scolastico e sulla vigilanza dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione. Riportiamo in particolare le disposizioni di cui al Titolo III capo I (**obbligo scolastico**), articoli da 109 a 114.

d.l.vo 297/1994

Art. 109 (Istruzione obbligatoria)

1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

Art. 110 (Soggetti all'obbligo scolastico)

1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'articolo 313.

Art. 111 (Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico)

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Art. 112 (Adempimento dell'obbligo scolastico)

1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

Art. 113 (Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico)

1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

=====

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ

L'articolo 3 del D.L. interviene sulla disciplina di alcune delle misure di prevenzione, applicate dal questore (foglio di via obbligatorio; DACUR e c.d. DASPO Willy²⁶) al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria, e reca inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di guardie particolari giurate e di comunicazioni a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, alloggi o ospiti uno straniero. È stato sostituito il comma 4 dell'art. 10 (divieto di accesso) del decreto-legge n. 14 del 2017 (c.d. "decreto Minniti") convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

La normativa prevede che nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, l'organo di polizia accertatore ordina per iscritto al trasgressore di allontanarsi dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il suddetto provvedimento di allontanamento è altresì disposto nei confronti di chi commette le violazioni amministrative previste

- dall'art. 688 c.p. (manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico),
- dall'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico),
- dall'art. 29 del d.l.vo n. 114 del 1998 (commercio non autorizzato su aree pubbliche),

²⁶ Il divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti di violenza è stato ribattezzato "daspo Willy" nel dicembre 2020 all'indomani dell'omicidio del ventiduenne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, in provincia di Roma.

- dall'art. 7, comma 15-bis, codice della strada (attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine),
- dall'art. 1-sexies del D.L. n. 28/2003 convertito in legge n. 88/2003 (in materia del c.d. bagarinaggio)

I regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni.

L'efficacia del provvedimento di allontanamento cessa trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto. L'inosservanza dell'ordine di allontanamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

Nei casi di reiterazione della condotta, il questore, per tutelare la sicurezza pubblica, può disporre per un periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree sopra indicate (c.d. DACUR o anche DASPO urbano). Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno.

Nei confronti di soggetti condannati, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, il DACUR ha durata da 12 mesi a 2 anni. L'inosservanza è punita con l'arresto da uno a due anni.

[Il nuovo comma 4 prevede che l'ordine di allontanamento e i provvedimenti del questore di divieto di accesso possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.](#) Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.

Viene soppressa la procedura di convalida da parte dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi aggravata di misura del DACUR. Tale semplificazione del procedimento ha indubbiamente il vantaggio di consentire una maggiore tempestività nell'adozione del provvedimento oltre che di alleggerire i carichi di lavoro molto impegnativi degli uffici giudiziari.

Non vi sono osservazioni particolari se non constatare che riguardo all'estensione dell'ambito applicativo del provvedimento de quo ai minorenni tale possibilità era già stata sostenuta da diverse A.G. minorili italiane (la Procura per i minorenni di Milano, in particolare, con direttiva alla polizia giudiziaria del 30 marzo 2022, aveva già ritenuto possibile tale applicazione).

È stato modificato anche l'articolo 13 del D.L. 14/2017 concernente ulteriori misure di **contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi.**

È stato ampliato l'ambito di applicazione della misura del **divieto di accesso, estendendola a tutti i luoghi di spaccio** individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi), anziché ai soli "locali o esercizi analoghi" menzionati dalla disposizione anteriore alla novella. Sul versante dei reati-presupposto, sono, inoltre, inclusi tutti i delitti di cui all'articolo 73 del T.U. Stupefacenti.

Il questore, *quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità*, può disporre una o più misure aggiuntive, per la durata massima di due anni. Tale soluzione – come si precisa nella relazione illustrativa del Governo - consente di potenziare la misura in argomento e di armonizzarla con la disciplina del DACUR di cui all'articolo 13-bis, che prevede l'applicabilità delle prescrizioni senza presupposti ulteriori rispetto al divieto di accesso. Resta ferma, per entrambi i provvedimenti, la procedura di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria.

La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.

L'art. 13-bis del D.L. 14/2017 concernente **disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento**, è stato modificato al fine di rafforzare – come precisa la relazione illustrativa - le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze

nei suddetti luoghi (c.d. "DASPO Willy") La novella estende l'ambito della misura e inasprisce la repressione penale in caso di violazione dei divieti imposti dal questore.

L'intervento mira, oltre ad ampliare le ipotesi di applicabilità dello strumento preventivo in questione, anche ad armonizzarlo con le rimanenti misure di carattere ordinativo/preventivo.

In particolare comma 1 dell'articolo 3 **amplia l'ambito di applicazione del divieto di accesso** ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico trattenimento, prevedendo che i delitti presupposto siano anche quelli di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 (*Porto di armi od oggetti atti ad offendere*); agli articoli 336 (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) e 337 (*Resistenza a un pubblico ufficiale*) del codice penale, in aggiunta ai reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604 -ter del codice penale. L'ampliamento del novero delle condotte-presupposto, rende lo strumento preventivo a disposizione dei Questori, nella loro veste di Autorità di Pubblica Sicurezza, molto più efficace, tenuto conto che i delitti introdotti quali presupposto per l'applicabilità della misura sono quelli che più spesso si osservano nei giovani coinvolti in risse o gravi disordini nei luoghi della movida.

La misura si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni.

Con la modifica del comma 1-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 14 del 2017, si aggiunge accanto alla condanna anche non definitiva, all'arresto e al fermo, la sottoposizione a una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari) e 285 (custodia cautelare in carcere) c.p.p., quale presupposto per l'applicazione della fattispecie aggravata di DACUR, che consente al questore di inibire l'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia.

È utile ricordare che il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Si riportano qui di seguito gli articoli 10, 13 e 13 -bis del **decreto-legge 20/02/2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città)**, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 10 (Divieto di accesso)

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi sociosanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore

al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.

5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter . Le disposizioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater . Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi)

1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni *per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate *vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie*.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, *quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità*, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

- a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione *da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro*.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena è *sempre* subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Art. 13 -bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento).

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, *oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale*, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-*bis*. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria *o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale*, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-*ter*. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può essere limitato a specifiche fasce orarie e *non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni*. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere, *per la durata massima di due anni*, alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-*bis* di comparire personalmente una o

più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione *da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro*.

=====

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA GIOVANILE

L'articolo 5 del decreto-legge (qui commentato nel testo coordinato con la legge di conversione), reca disposizioni in materia di avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra 14 e 18 anni nonché, per quanto riguarda l'ammonimento, anche per giovani di età fra 12 e 14 anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi.

Le nuove disposizioni appaiono intese a costituire un ventaglio di misure atte a contrastare, sul piano della prevenzione sociale, il fenomeno della violenza giovanile.

Un primo novero di previsioni concerne l'**avviso orale, del quale si amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendovi i minori** (dunque infra-diciottenni) **che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età**. L'art. 3 del d.l.vo n. 159 del 2011 (codice antimafia e misure di prevenzione) prevede l'istituto dell'**avviso orale** con il quale il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano, i seguenti soggetti:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nell'art. 3 cit. è aggiunto il comma 3-bis: «L'avviso orale può essere rivolto anche ai **soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età**. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»

La nuova disciplina dell'avviso orale va a contrastare anche talune condotte perpetrate dalle c.d. *baby-gang*, un fenomeno rilevato in via di incremento.²⁷

La Corte costituzionale con sentenza n. 2 del 20 dicembre 2022 - 12 gennaio 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4, dell'art. 3 di cui sopra nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.

²⁷ Cfr. lo studio *Le gang giovanili in Italia*, mappatura a livello nazionale elaborata (ottobre 2022) da *Transcrime* (centro di ricerca sulla criminalità transnazionale, interuniversitario: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Alma Mater Studiorum di Bologna, Università degli studi di Perugia), su dati rilevati con il supporto del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e con il Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della Giustizia .

Il nuovo comma 6-bis inserito dalla novella prevede che, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale competente l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Il comma 2 dell'art. 5 del decreto de quo inoltre prevede che «Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la **procedura di ammonimento** di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.»

=====

FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

Viene sostituito l'unico comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) che disciplina la misura di prevenzione del **foglio di via obbligatorio**, misura adottata dal questore in presenza di determinate condizioni.

I destinatari del provvedimento sono

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il questore può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a 48 ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Si aumenta così di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento. Il reato contravvenzionale viene ora elevato a delitto punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro. La possibilità di disporre autonomamente il divieto di ritorno anche nei - frequenti - casi in cui, al momento della notifica, il soggetto ha già abbandonato il territorio comunale, e l'inasprimento del regime sanzionatorio dovrebbero assicurare una maggiore efficacia di questo importante strumento di prevenzione, largamente adottato dai Questori sul territorio.

La legge 159 di conversione del decreto Caivano ha pure introdotto una modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) che prevede, in particolare, l'obbligo per chiunque, che a qualsiasi titolo dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o un apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne completa comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Viene inasprita la sanzione amministrativa prevista per il trasgressore con il pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro (l'importo precedente era da 160 a 1100 euro)

=====

Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 71 e 76 del codice antimafia e misure di prevenzione di cui al **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159** con le modifiche apportate.

Art. 2 (Foglio di via obbligatorio)

1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento.

Art. 3 (Avviso orale)

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenni è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.

6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di

possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Art. 4 (Soggetti destinatari)

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 -quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per il delitto di cui all'articolo 421 -bis del codice penale o per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono

dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640 -bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322 e 322 -bis del medesimo codice;

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612 -bis del codice penale.

Art. 71 (Circostanza aggravante).

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis , 270-ter , 270-quater , 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319-ter, 319 -quater , 320, 321, 322, 322-bis , 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis , 416-ter , 418, 424, 435, 513-bis , 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis , 648-bis , 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti *di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n.110, e per quelli* commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Art. 76 (Altre sanzioni penali).

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, *commi 4, 5 e 6-bis*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con *la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro*.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.